



COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

Comune di Roio del Sangro

66040

e-mail: comunediroiodelsangro@Virgilio.it

Tel. 0872/948142

C.C.P. 10706661

Cod. Fisc. 8100301 069 1

P. IVA 0147174 069 4

Fax 0872/948566

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° : 17 DEL 09.11.2013

OGGETTO: Approvazione tariffe e Piano Finanziario del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi "TARES" anno 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **nove** del mese di **novembre** alle ore **10:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta in prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

1 – RAMONDELLI Sabatino	Presente
2 – CAVORSO Giuseppe	Presente
3 – DE SANCTIS Isabella	Presente
4 – SCARCI Mario	Presente
5 – DI CARLO Margherita	Assente
6 – CESE Domenico	Assente
7 – MONACO Angelomaria	Presente

Totale presenti **5**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr.ssa Mariarosaria PEPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sabatino RAMONDELLI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- TARES

- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013,

l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 34/2011, con la quale si è stabilito di confermare la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla società partecipata ECO.LAN Spa, secondo il modello "in house" per un periodo di 7 anni con decorrenza 01.01.2012 e quindi con scadenza 31.12.2018;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", approvato con deliberazione di consiglio comunale n16 del 09.11.2013;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dall'ufficio tributi;

VISTA la delibera n. 7 del 29.07.2013 con la quale si stabilivano le scadenze delle rate Tares per l'anno 2013 come di seguito: prima rata scadenza al 30 settembre 2013; seconda rata scadenza al 30 dicembre 2013;

RITENUTO opportuno, in considerazione del notevole aumento del carico tributario sui cittadini, aumentare il numero di rate di riscossione del tributo da due a tre;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 9 settembre 2013, con la quale viene precisato che il versamento della maggiorazione standard dovuta allo Stato - affinché il relativo gettito possa essere contabilizzato nel Bilancio dello Stato nell'esercizio 2013 - va effettuato entro il 16 dicembre 2013;

RITENUTO di fissare le scadenze delle rate Tares come di seguito: prima rata scadenza al 30 settembre 2013; seconda rata scadenza al 16 dicembre 2013; terza rata 31 marzo 2014.

VISTO L'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto quanto segue:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr. MORETTA Giuseppe sulla proposta della presente deliberazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

Esito proclamato dal Presidente,

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di **approvare l'allegato piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013.
- 3) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, come risultanti da **prospetto allegato**.
- 4) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES".
- 5) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013 viene versato in tre rate con scadenza 30 settembre 2013; 16 dicembre 2013; 31 marzo 2014.
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariarosaria PEPE

IL SINDACO
F.to Sabatino RAMONDELLI

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ANNO 2013***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 6.559,00
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 3.795,00
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 2.485,20
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 18.250,00
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 325,31
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	€ 700,00	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	€ 18.272,00	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€ 2.631,91	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti	€ 661,82	
	Acc Accantonamento	€ 0,00	
	R Remunerazione del capitale $R = r(KN_{n-1} + I_n + F_n)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo	€ 0,00	
Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento		0,00 %	
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn		0,00 %	

Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 53.680,24	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€ 28.824,73
		TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€ 24.855,51

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctnf + Ctw$ € 52.884,55	% costi attribuibili utenze domestiche	98,52%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 98,52\%$	€ 28.397,40
				Ctw - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctw = \Sigma TV \times 98,52\%$	€ 24.487,15
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 794,45	% costi attribuibili utenze NON domestiche	1,48%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 1,48\%$	€ 426,60
				Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 1,48\%$	€ 367,85

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche				
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = C_{tuf} + C_{tw}$	€	52.884,55	<i>C_{tuf} - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 28.397,40
			<i>C_{tw} - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 24.487,15

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche				
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = C_{tnf} + C_{tnv}$	€	794,45	<i>C_{tnf} - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 426,60
			<i>C_{tnv} - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 367,85

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	3.911,00	0,75	37,00	1,00	0,755725	43,931898
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	2.012,00	0,88	27,00	1,80	0,886717	79,077416
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	23.207,00	1,00	232,00	2,00	1,007634	87,863796
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	252,00	1,08	3,00	2,60	1,088244	114,222935

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	188,00	0,95	8,34	0,271192	0,233394
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	100,00	5,54	48,74	1,581480	1,363986
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	110,00	4,38	38,50	1,250339	1,077420
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	100,00	2,80	24,68	0,799304	0,690668

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI

Previsione tariffa servizi indivisibili					
Tariffa servizi	Mq rapportati al periodo	Importo unitario	Mq x tariffa	Importo riduzioni	Totale tariffa servizi
1.-TRIBUTO SERVIZI-	30.006,00	0,300000	9.001,80	0,00	9.001,80
TOTALE	30.006,00	0,000000	9.001,80	0,00	9.001,80

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	105	2.111,94	211,19	2.323,13	21,33	4.581,05	2.257,92	97,19%	229,05	207,72
1.2-Usò domestico-Due componenti	71	824,96	82,50	907,46	8,33	3.919,21	3.011,75	331,88%	195,96	187,63
1.3-Usò domestico-Tre componenti	100	12.540,96	1.254,10	13.795,06	126,66	43.767,71	29.972,65	217,27%	2.188,39	2.061,73
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	84	136,08	13,61	149,69	1,37	616,89	467,20	312,11%	30,84	29,47
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	188	193,64	19,36	213,00	1,96	94,86	-118,14	-55,46%	4,74	2,78
2.16-Usò non domestico-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	100	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	294,55	0,00%	14,73	14,73
2.17-Usò non domestico-Bar,caffè ,pasticceria	110	137,50	13,75	151,25	1,39	256,06	104,81	69,29%	12,80	11,41
2.18-Usò non domestico-Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	100	125,00	12,50	137,50	1,26	149,00	11,50	8,36%	7,45	6,19
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati,sospesi,...)	0	82,08	8,21	90,29	0,83	0,00	-90,29	0,00%	0,00	-0,83
TOTALI	0	16.152,16	1.615,22	17.767,38	163,13	53.679,33	35.911,95	0,00%	2.683,96	2.520,83